

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-776 del 16/02/2023
Oggetto	DPR 59/2013:AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA - MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-796 del 16/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 27993/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA Spa" - Montecchio Emilia.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA Spa "** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Montecchio Emilia – Strada Aiola n.17**, per l'attività di allevamento bovini da latte e annesso caseificio per la produzione di formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte, acquisita agli atti di ARPAE al PG/154958 del 07/10/2021, e le successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/65640 del 20/04/2022 e al PG/6847 del 16/01/2023;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione delle acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto dalla documentazione presentata che l'assimilazione si riferisce al titolo abilitativo degli scarichi per un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale che raccoglie le acque reflue assimilate derivanti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del caseificio a cui si uniscono le acque reflue domestiche del servizio igienico del caseificio e degli alloggi annessi al caseificio stesso e le acque di controlavaggio dei filtri di un addolcitore;

Tenuto conto che relativamente alle acque reflue derivanti dal lavaggio locali e attrezzature del caseificio, afferenti allo scarico in corpo idrico superficiale, la Ditta ha chiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 101 comma 7 lettera c) e della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III, essendo queste acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di lavorazione del caseificio con materia prima lavorata proveniente dall'allevamento presente nel sito medesimo e di proprietà della stessa Ditta;

Dato atto che la Ditta è in possesso dei requisiti richiesti per l'assimilazione, come riportato nella documentazione a completamento acquisita al PG/65640 del 20/04/2022;

Richiamato che la Ditta è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.31388 del 04/04/2022, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, e che tale comunicazione è presa come riferimento per la presente autorizzazione;

Acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/173815 del 21/10/2022;
- parere di conformità urbanistica PG/88213 del 26/05/2022;
- parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale PG/185999 del 11/11/2022.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di

Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

determina

1) che le acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di lavorazione del caseificio sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.101 comma 7 lettera c) del citato articolo e ai sensi della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA Spa"** ubicato nel comune di **Montecchio Emilia – Strada Aiola n.17**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e DGR 1053/2003
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n.65854/91/2014 del 05/12/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia;

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e DGR 1053/2003;**
- **Allegato 3 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA Spa**" è autorizzata ad incrementare il numero dei capi allevati e a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte e produzione di formaggio** negli impianti ubicati nel Comune di **Montecchio Emilia – Via Strada Aiola n.17** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ALLEVAMENTO STALLA STABULAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA					
E2	VASCHE IN CEMENTO SCOPERTE	EMISSIONE DIFFUSA					
E3	PLATEA SCOPERTA	EMISSIONE DIFFUSA					
E4	SILOS	EMISSIONE DIFFUSA					
E5	CALDAIA SALA MUNGITURA A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	CALDAIA CENTRALE TERMICA CASEIFICIO DA 1116 KW A GAS METANO	1650	Oltre il colmo del tetto	6	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E7	CALDAIA CENTRALE TERMICA CASEIFICIO A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E8	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. Per tali parametri l'azienda è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E6**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E6**, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire per l'impianto E6 ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

5) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel gruppo elettrogeno E8 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa, certificato con apposito documento dal fornitore.

6) Per le emissioni diffuse derivanti dalla stabulazione, dagli stoccaggi liquami e dall'utilizzazione agronomica degli effluenti la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa.

7) Relativamente alla stalla ed alla stabulazione degli animali la paglia dovrà essere mantenuta asciutta, in quantitativo sufficiente a mantenerla palabile ed asciutta.

8) Inoltre si richiede che vengano adottati i seguenti accorgimenti:

- Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni devono essere mantenuti in buone condizioni operative e di pulizia e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a evitare dispersioni polverulente.
- Il carico di mangimi, cereali e farine deve avvenire preferibilmente per caduta all'interno dei silos.
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite da fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi, scarti o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Le vasche impermeabili aventi Rapporto S/V > 0,2 esistenti, devono essere dotate di copertura entro le scadenze temporali previste dall'art. 22 c. 1 lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e dalle successive disposizioni.
- Devono inoltre essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità, limitatamente al parametro ossidi di azoto, almeno annuale per l'emissione n.6. **Il primo campionamento sull'emissione E6 dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

11) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/PG/91768 del 01/06/2022 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 22/06/2022 al PG/102776 e in data 08/07/2022 al PG/113691.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 1053/03.

Il presente allegato riguarda lo scarico di acque reflue derivanti dal lavaggio di locali e attrezzature del caseificio, a cui si aggiungono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del caseificio, in cui lavorano 5 addetti, da due alloggi presenti nel medesimo fabbricato, che hanno un carico inquinante di 6 Abitanti Equivalenti (AE), e le acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri di un addolcitore. Nel loro complesso tali reflui possono essere classificati come acque reflue assimilate alle domestiche per legge poiché provengono da un'impresa dedita all'attività di allevamento e di coltivazione del terreno e che esercita anche attività di trasformazione/ valorizzazione della produzione agricola, che in questo caso è la lavorazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

La Ditta ha richiesto una modifica della precedente autorizzazione poiché, a causa di un aumento della quantità di latte lavorato, c'è una variazione del quantitativo di acque reflue di lavaggio prodotte dal caseificio aziendale e, inoltre, c'è stato un incremento nel numero di capi presenti nell'allevamento aziendale. Nella precedente autorizzazione la ditta era autorizzata per circa 33.900 q/anno di latte lavorato, mentre ad oggi risultano circa 48.000 q/anno, con un possibile ulteriore incremento fino a 62.000 q di latte potenzialmente lavorabili.

E' previsto un aumento del numero delle caldaie di cottura che passeranno a 16. Di conseguenza si stima la produzione di circa 14.500 mc /anno (circa 40 mc /giorno con portata media di circa 0,46 l/sec) di acque reflue derivanti dal lavaggio locali e attrezzature del caseificio, pari a circa 0,23 mc /anno per quintale di latte lavorato, dai servizi igienici presenti nel caseificio e dai servizi presenti nei 2 alloggi situati nel medesimo fabbricato.

Visto l'aumento dei quantitativi di latte lavorato la Ditta ha in previsione il potenziamento del sistema di depurazione esistente mediante:

- una seconda vasca di ossidazione di dimensione uguale all'esistente, per una volume di ossidazione totale pari a 91,8 mc, e conseguente aumento della portata di ventilazione delle vasche
- due vasche cilindriche della capacità complessiva di 6 mc con funzione di buffer/equalizzazione in sostituzione della vasca di equalizzazione esistente di 22,7 mc che sarà destinata al recupero dei fanghi di supero.

L'impianto di depurazione, dimensionato per il trattamento di una portata massima di 40 mc/g e concentrazione media di BOD in ingresso di 390 mg/l (circa 260 AE) assumerà pertanto la seguente configurazione:

- n.1 fossa Imhoff esistente da 6,9 mc per il pretrattamento dei soli reflui domestici;
- n. 2 nuove cisterne di equalizzazione e bilanciamento da 6 mc totali, dotate di pompe di carico che inviano i reflui alternativamente in una delle due vasche di ossidazione;
- n. 2 vasche di ossidazione biologica areata di volume 91,8 mc totali, di cui una nuova e una esistente. Si prevede la loro ventilazione per circa 20 ore/gg. A seguito di fermata notturna di circa due ore, l'acqua chiarificata si immette in fitodepurazione con un processo di pompaggio a bassa portata che dura un paio d'ore;
- n.1 vasca di sedimentazione da 3,14 mc esistente;
- n.1 vasca di raccolta e deposito fanghi di supero da 22,7 mc che è la ex vasca di equalizzazione del precedente impianto;
- n.1 comparto di fitodepurazione esistente a flusso sub-superficiale orizzontale di 200 mc per il finissaggio;
- n.1 pozzetto di ispezione finale

La Ditta dichiara che lo scarico avverrà in modalità discontinua.

L'acqua di condensa dei condizionatori deriva dalla condensa del vapore generatosi dal raffreddamento dell'aria sulle batterie dei fan-coil. La condensa è convogliata nei reflui destinati all'impianto di depurazione.

L'azienda usa come fonte di approvvigionamento un pozzo per effettuare i lavaggi nel caseificio e per l'abbeveraggio degli animali, ed è inoltre presente un pozzo ad uso irriguo; entrambi sono dotati di regolare concessione. L'acqua del pozzo, utilizzata per alimentare il circuito dell'acqua calda sanitaria e la caldaia a vapore viene addolcita con colonne a resina rigenerate da una soluzione satura di cloruro di sodio. I filtri dell'addolcitore subiscono un controlavaggio quotidiano e l'acqua che si genera dal controlavaggio, pari a circa 110 mc/anno, è recapitata all'impianto di depurazione. Tali quantitativi risultano non significativi sul totale delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione.

Il corpo idrico recettore dello scarico è il fosso di Via Aiola che si immette nel Cavo Ariana, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza, e di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Il siero risultante dal processo di caseificazione viene raccolto in un serbatoio in acciaio inox, coibentato, della capacità di 20 mc da cui viene giornalmente prelevato da una Ditta terza e portato ad un centro di trattamento per una successiva lavorazione.

La Ditta dichiara che sulle aree pavimentate esterne non avvengono attività sporcanti e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici possono essere esonerate dall'applicazione della DGR 286/2006.

La planimetria di riferimento è la tavola datata 08/04/2022 e presentata con la documentazione a completamento acquisita agli atti di Arpae PG/58484 del 20/04/2022.

Prescrizioni:

1. Lo scarico, a valle del trattamento, dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella D dell'Allegato 1 della D.G.R. 1053/2003.
2. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae, per i conseguenti atti di competenza.
3. L'impianto di depurazione deve essere modificato strutturalmente e funzionalmente secondo le indicazioni del costruttore. Al termine delle modifiche impiantistiche dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. La Ditta deve essere in possesso di apposito collaudo dell'impianto di depurazione, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. Nel caso di malf funzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, ne dovrà essere tempestivamente ripristinata la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata

- comunicazione ad Arpae SAC e Servizio Territoriale, indicando anche i tempi di ripristino. Dovrà pertanto essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
9. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92, previa autorizzazione, e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
 10. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda che non dovranno confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
 11. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
 12. Al fine di verificare l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione, dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici (primo anno) e 2 autocontrolli analitici per gli anni successivi scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate, di cui 1 con campionamento medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o di massima durata dello scarico se inferiore alle 3 ore, per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla tab. D della D.G.R. 1053/03: COD, BOD5, Azoto Ammoniacale, Solidi Sospesi Totali, Grassi e Oli animali e vegetali.
 13. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
 14. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
 15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
 16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad Arpae i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

L'attività aziendale consiste in allevamento bovini da latte e annesso caseificio per la produzione di formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte.

La Ditta è attualmente in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.31388 del 04/04/2022.

In azienda sono presenti 1091 capi bovini di cui 550 vacche da latte, 348 rimonte e 193 vitelli.

Le acque che si generano nella sala di mungitura sono recapitate, insieme ai reflui zootecnici, ai contenitori di stoccaggio dei reflui.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico abilitato in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dalla Ditta, gli impianti, le apparecchiature utilizzati risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dall'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.